

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

PROVINCIA COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 03 Del 09.01.2019	<u>Oggetto</u> : Presa d'atto nota SindacoOMISSIS... prot. 79 del 07.01.2019 – Nomina Legale di Fiducia proc.penale n° 260/2017.
---------------------------------------	--

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Gennaio alle ore 12.30 nella sede del municipio di Guardia Piemontese si è riunita, su appositi avvisi del Vice-Sindaco, la Giunta Municipale così composta:

<i>N.D.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	Rocchetti Vincenzo	Sindaco		X
2	Antonietta Giuseppina D'Angelis	Vice Sindaco	X	
3	Pietro Occhiuzzi	Assessore	X	

Partecipa alla seduta, in qualità di verbalizzante, il Segretario Comunale dott. Pitaro Carmelo.

Il Vice Sindaco – Presidente – Antonietta Giuseppina D'Angelis, constatato che si è raggiunto il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a discutere sul punto in oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE

- Il Sig. OMISSIS , nella qualità di Sindaco di codesto Ente , con nota del 07.01.2019 protocollata agli atti al n 79 del 07.01.2019 ha comunicato, per quanto di competenza, che nell'ambito del procedimento penale n 260/2017 Proc. Rep. Paola n. 1121/17 RG GIP presso il Tribunale di Paola, nel quale è risultato sottoposto a misure cautelari per fatti direttamente connessi alle proprie attività in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Guardia Piemontese, ha conferito incarico per la propria difesa all'Avvocato Caldiero Vito di Cetraro;

RILEVATO che l'art. 7-bis del DL 78/2015 convertito in Legge 125/2015 prevede che: "

1. All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave ».

PRESO ATTO CHE

- che l'avvocato individuato avvocato Caldiero Vito sono da ritenersi legale di fiducia di questa Amministrazione comunale;

VISTI i pareri resi a norma di legge;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nei modi e termine di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa, di

1. Prendere atto della nota datata 07.01.2019 protocollata agli atti al n. 79 del 07.01.2019, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Sig. OMISSIS , nella qualità di Sindaco ha comunicato che nell'ambito del procedimento penale n 260/2017 Proc. Rep. Paola n. 1121/17 RG GIP presso il Tribunale di Paola , nel quale è risultato sottoposto a misure cautelari per fatti direttamente connessi alle proprie attività in qualità di Sindaco/Amministratore pro-tempore del Comune di Guardia Piemontese, ha conferito incarico per la propria difesa dell'avvocato Caldiero Vito;

2. Dichiarare, ai sensi dell'art. 28 del Contratto Integrativo di lavoro del personale Enti Locali, l' Avvocato Caldiero Vito di Cetraro legale di comune gradimento per la difesa in giudizio;
3. Dare atto che la parcella professionale, unica, dovrà essere liquidata, per il tramite dell' interessato ai legali incaricati, previo eventuale parere di congruità del Consiglio dell'Ordine nonché di idonea documentazione comprovante l'effettivo e concreto svolgimento dell'attività difensiva;
4. Di trasmettere al Responsabile del Settore Amministrativo affinché proceda, ad ultimazione del procedimento penale ed esclusivamente in ipotesi di archiviazione, proscioglimento od assoluzione, per l'imputazione oggetto di indagine e/o procedimento giurisdizionale all'adozione degli atti di spesa per l'impegno e la liquidazione della somma massima di euro 10.350,00, oltre oneri cpl, da corrispondere al Sig. OMISSIS;
5. Comunicare la presente deliberazione all'interessato affinché la trasmetta al legale di riferimento ed in tal modo si attengano rigorosamente a quanto sopra deliberato;
6. Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Vice SINDACO

(D'Angelis Antonietta Giuseppina) -f.to

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Pitaro Carmelo) -f.to

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

